

0108



ORIGINALE

Handwritten signature/initials

CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

► Registro proposte atti deliberativi n. <u>02</u> del <u>16-01-08</u> Settore <u>6</u> Servizio/Ufficio <u>Sped. - Servizio Sped.</u> ► Proposta deposita all'Ufficio proposte atti deliberativi il <u>16/01/08</u> con il parere favorevole del Capo del Settore, registrata al n. <u>15</u> anno <u>2008</u> ► Consegnata all'Ufficio del Responsabile dei Servizi Finanziari con nota del <u>16/01/2008</u> e restituita con nota del _____ ► Sottoposta all'esame del Consiglio Comunale nella seduta del _____ ore _____	ESECUTIVITA' ☒ Art. 12, c. 1°, L.R. 44/91 e succ. integrazz. e modiff. ☐ Art. 16 L.R. 44/91 e succ. integrazz. e modiff.
---	---

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 88 del 15/11/2008

OGGETTO: Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ed associazioni, gruppi, comitati ed enti pubblici e privati non specificatamente individuati.- MODIFICA PARZIALE ART. 13

L'anno duemila 0733 il giorno Diciannove del mese di Novembre alle ore _____ in Mazara del Vallo, nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito della notifica dell'avviso di convocazione nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per dare corso alla seduta di PROSECUZIONE.

Fatto l'appello nominale dei 30 Consiglieri in carica, in conformità all'elenco sotto riportato, risultano:

	P	A
1) Marino Pietro	✓	
2) Giuseppe Vito		✓
3) Crocchiolo Francesco	✓	
4) Martino Vito		✓
5) Gancitano Francesco	✓	
6) Di Antonio	✓	
7) Emmola Gioacchino	✓	
8) Certa Anna Maria	✓	
9) Pinta Andrea	✓	
10) Giuseppe G. P.P.		✓

	P	A
11) Di Gregorio Giuseppe	✓	
12) Clemense Giuseppe	✓	
13) Chiofalo Renzo		✓
14) Ballatore Vito	✓	
15) Marino Gioacchino	✓	
16) Mauro Giacomo Store		✓
17) Asaro Nicolò		✓
18) Marino Giuseppe	✓	
19) Basone Salvatore		✓
20) Safina Pasquale	✓	

	P	A
21) Gabriele Filippo	✓	
22) Asaro Leonardo	✓	
23) Di Maria Danilo	✓	
24) Mannone Filippo	✓	
25) Di Simone Vito	✓	
26) Asaro Giovanni		✓
27) Speciale Nicolò	✓	
28) Nuccio Gianfranco	✓	
29) Orlando Antonino		✓
30) Asaro Vito	✓	

PRESENTI: 24 ASSENTI: 6

Il Presidente Fazio Crocchiolo assistito dal Segretario Generale Dr. D. Di Stefano constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento riportato in oggetto, iscritto al punto n. 43 dell'ordine del Giorno della corrente sessione.



CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI
FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI
QUALUNQUE GENERE AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI, COMITATI ED ENTI
PUBBLICI E PRIVATI NON SPECIFICATAMENTE INDIVIDUATI

14

TITOLO I

OGGETTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad associazioni, gruppi, comitati e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati.

TITOLO I

Oggetto e limiti del regolamento.

- Art. 1 - Oggetto e limiti del regolamento.
- Art. 2 - Principi applicabili al procedimento amministrativo.
- Art. 3 - Scopo del regolamento.
- Art. 4 - Casi esclusi dal regolamento.

TITOLO II

Procedura e criteri per la predisposizione dei piani di riparto dei contributi ordinari e di sovvenzione ad associazioni sodalizi sportivi a sostegno dell'attività sportiva e di promozione sportiva e delle iniziative finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero.

- Art. 5 - Individuazione delle strutture associative.
- Art. 6 - Parere della consulta comunale dello sport.
- Art. 7 - Risorse finanziarie impiegabili.
- Art. 8 - Principi generali per la concessione dei contributi.
- Art. 9 - Termini per la presentazione delle istanze e per l'attivazione definizione del procedimento.
- Art. 10 - Istanze per la concessione dei contributi a sostegno dell'attività sportiva e di promozione sportiva.
- Art. 11 - Criteri per la formulazione del piano di riparto.
- Art. 12 - Criteri di quantificazione provvisoria dei contributi.
- Art. 13 - Piano di riparto dei contributi ed erogazione degli stessi.
- Art. 14 - Sovvenzioni in favore di associazioni, comitati organizzazioni non lucrative di utilità sociale, enti pubblici e privati non commerciali, società sportive mediante stipula di convenzione.
- Art. 15 - Termine per la presentazione delle istanze.
- Art. 16 - Istanze per la sovvenzione a totale copertura della spesa.
- Art. 17 - Determinazione del contributo.
- Art. 18 - Documentazione da produrre.

TITOLO III

Procedure e criteri per l'erogazione di contributi ordinari e straordinari a sostegno di iniziative culturali-turistiche promozionali promopubblicitarie.

CAPO I

Disposizioni generali

- Art. 19 - Finalità ed oggetto delle norme incluse nel presente titolo.
- Art. 20 - Esplicitazione della natura degli interventi contributivi e finanziari.
- Art. 21 - Definizione dei settori di intervento.
- Art. 22 - Individuazione dei soggetti ammissibili alle agevolazioni.
- Art. 23 - Criteri generali per l'erogazione dei contributi ordinari e straordinari - Priorità.

CAPO II

Disciplina dei contributi ordinari annuali.

Art.24 - Disciplina dei contributi ordinari annuali.

Art.25 - Istruttoria istanze- Elementi valutabili ai fini della promessa di contributo.

Art.26 - Piano provvisorio di riparto dei contributi ordinari.

Art.27 - Piano definitivo di riparto dei contributi ordinari annuali.

CAPO III

Disciplina dei contributi straordinari e delle sovvenzioni.

Art.28 - Contributi straordinari.

Art.29 - Termine per la presentazione delle istanze.

Art.30 - Determinazione del contributo.

Art.31 - Sovvenzione a totale copertura della spesa.

Art.32 - Contributi per la festa patronale Sagre - Manifestazioni paesane e celebrative.

Art.33 - Contributi a corpi bandistici - Gruppi bandistici coristici e folkloristici.

Art.34 - Sostegni economici per manifestazioni e iniziative programmate dal consiglio o di particolare livello previa stipula di convenzione.

Art.34/Bis - Disciplina dei Patrocini.

TITOLO IV*

Disposizioni comuni in relazione ai precedenti titoli.

Art.35 - Legittimazione a produrre l'istanza di contributo /sovvenzione.

Art.36 - Documentazione da produrre a corredo delle istanze di contributo.

Art.37 - Istruttoria delle domande.

Art.38 - Competenza provvedimentoale.

Art.39 - Discrezionalità dell'amministrazione.

Art. 40 - Prescrizioni per la formulazione delle istanze.

Art.41 - Liquidazione di acconto sui contributi promessi.

Art.42 - Albo dei benefici di finanziamenti contributivi.

TITOLO V

Disciplina borse/assegni di studio e di ricerca. Premi letterari ed artistici.

Art.43 - Iniziative particolari per la difesa e lo sviluppo dei valori culturali ed artistici.

Art.44 - Disciplina borse/assegni di studio e di ricerca.

Art.45 - Commissione di consulenza e giudicatrice.

Art.46 - Premi letterari - Artistici - Teatrali.

TITOLO VI

Norme transitorie e finali.

Art.47 - Abrogazione precedente regolamenti.

Art.48 - Disciplina transitoria nelle more dell'esecutività del nuovo regolamento.

Art.49 - Entrata in vigore del Regolamento.

ART. 1

OGGETTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento disciplina, in relazione al disposto dell'art. 13 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10, e successive integrazioni e modifiche le procedure, i criteri e le modalità cui si attiene l'amministrazione comunale ai fini della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché ai fini dell'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati.

2) La disciplina regolamentare, in particolare si estende:

- a) alla erogazione di contributi e di altri vantaggi economici a società ed associazioni per la promozione delle attività sportive;
- b) alla erogazione di contributi e di altri ausili finanziari ad enti ed associazioni, a sostegno di attività e di iniziative socio-culturali, ricreative, turistiche promozionali e promozion-pubblicitarie, comitati, gruppi ecc..

ART. 2

PRINCIPI APPLICABILI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1) L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità seguiti dall'amministrazione ai fini delle concessioni dei benefici previsti dal precedente articolo dovrà essere esplicitata nei singoli provvedimenti che verranno adottati per concretizzare gli interventi contributivi.

2) Il procedimento amministrativo per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento segue la disciplina dettata dalla L.R. n. 10/1991 anche per quanto concerne il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

ART. 3

SCOPO DEL REGOLAMENTO

1) Il regolamento si prefigge lo scopo di razionalizzare gli interventi contributivi e di quantificarli attraverso la formulazione di criteri obiettivi che, limitando la discrezionalità amministrativa, garantiscano il principio dell'uguaglianza del trattamento contributivo in presenza di condizioni e presupposti e analoghi.

2) Per le finalità di cui al precedente comma i soggetti abilitati a richiedere gli interventi contributivi o di sostegno dovranno evidenziare, in sede di istanza, gli elementi informativi prescritti dal presente regolamento.

ART. 4

CASI ESCLUSI DAL REGOLAMENTO

1) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei confronti:

ai dall'attività amministrativa disciplinata da specifiche disposizioni legislative o da atti regolamentari.

b) degli apporti contributivi in favore di persone ed enti pubblici e privati specificatamente individuati da disposizioni legislative o regolamentari.

2) La disciplina normativa dettata dal presente regolamento non trova applicazione, inoltre, per l'attività amministrativa diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi a contenuto generale, di atti di pianificazione e di programmazione.

ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e ha efficacia retroattiva al 1° gennaio 2000.

2. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e ha efficacia retroattiva al 1° gennaio 2000.

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e ha efficacia retroattiva al 1° gennaio 2000.

2. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e ha efficacia retroattiva al 1° gennaio 2000.



TITOLO II

PROCEDURE E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI DI RIPARTO
DEI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI E DI SOVVENZIONI AD
ASSOCIAZIONI E SODALIZI SPORTIVI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA'
SPORTIVA E DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLE INIZIATIVE
FINALIZZATE AL CORRETTO UTILIZZO DEL TEMPO LIBERO.



ART. 5

INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE

1) L'amministrazione comunale, in armonia con i principi fissati nello Statuto dell'ente, si propone di sostenere, attraverso gli apporti contributivi e gli altri ausili previsti dalle successive norme del presente Titolo II, le società e le associazioni sportive legalmente costituite affiliate alle Federazioni Sportive e/o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, aventi sede nel comune di Mazara del Vallo.

Le società o associazioni di cui sopra, ove si dovesse evincere dalla documentazione prodotta il cambiamento di sede da altri a questo comune, potranno usufruire degli apporti contributivi dopo tre anni di attività svolta, dalla data in cui è avvenuto il trasferimento.

2) Le società, le associazioni e le organizzazioni a struttura associativa di cui al precedente comma, saranno incluse, previa istanza in tal senso, in apposito registro da istituirsi presso l'ente a cura del competente ufficio.

3) Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sulle attività delle associazioni e che comunque abbiano valenza di carattere generale verranno precedute da apposito parere da richiedere agli organismi collegiali delle associazioni registrate, se costituite. Il parere dovrà essere reso entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, scaduto il quale, detto parere, non vincolante per l'Amministrazione, si intende favorevolmente acquisito.

ART. 6

PARERE DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

1) La Consulta Comunale dello Sport prevista dall'art. 11 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, eserciterà le funzioni consultive previste nella stessa legge, esprimendo parere sulle norme incluse nel Titolo II del presente regolamento, che disciplinano la formulazione dei criteri di erogazione degli incentivi comunali per le attività sportive, ricreative e motorie.

2) Per l'esercizio delle altre competenze riservate alla Consulta dello Sport si fa rinvio alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, nonché al vigente regolamento che ne disciplina il funzionamento e le attribuzioni.

ART. 7

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGABILI

1) Per le finalità previste dalla normativa di cui al presente titolo nonché di quelle inserite nel piano di cui al successivo comma 3° l'amministrazione Comunale prevederà nel bilancio annuale un adeguato stanziamento utilizzando una quota dei fondi assegnati annualmente dalla Regione ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 6/1997, modificato dall'art. 11 della L.R. n. 5/1998.

2) L'ammontamento comunale potrà costituire lo stanziamento di cui al precedente comma 1) integrando, alternativamente o in forma integrativa, fondi provenienti da altre diverse risorse comunali, ove non sia di incarico una specifica destinazione che ne vada fuori.

3) In conformità all'ordinamento finanziario e contabile previsto dal decreto L. n. 77/85 e successive modifiche ed integrazioni, lo stanziamento di cui al precedente comma 1) formerà oggetto di idonea previsione di intervento secondo il nuovo sistema di bilancio mentre la Giunta Comunale resta impegnata a tracciare l'impiego delle risorse finanziarie da destinare per le finalità di cui al precedente 1° comma in appositi capitoli del Piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del suddetto Decreto legislativo.

4) Per effetto dell'art. 21 della citata L.R. n. 6/1997 lo stanziamento indicato nel superiore comma 1) del presente articolo dovrà risultare inserito nel piano triennale di utilizzazione dei fondi regionali di cui allo stesso comma, da destinare alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, alla promozione turistica ed agro-turistica, alle manifestazioni locali, che sarà adottato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione.

5) In relazione al precedente comma viene specificato:

- a) che le previsioni di bilancio riguarderanno i contributi e gli ausili finanziari a sostegno dell'attività sportiva e di promozione sportiva;
- b) che la previsione di bilancio di cui alla precedente lettera a) dovrà essere destinata:
 - 1) in ragione dell'85% per le attività svolte da associazioni affiliate alle Federazioni Sportive;
 - 2) in ragione del 15% a sostegno dei Centri di Addestramento e di Avvicinamento allo sport, per associazioni affiliate alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

ART. 8

PRINCIPI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1) Gli stanziamenti di bilancio previsti dal precedente articolo saranno utilizzati per l'erogazione dei contributi e degli ausili finanziari disciplinati dal presente titolo applicando le modalità ed i criteri di cui ai successivi articoli.

2) Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento dei soggetti richiedenti, i contributi e gli aiuti finanziari vengono quantificati sulla base di parametri fissi ottenibili in base ad elementi che avendo obiettiva rilevanza, consentono la predisposizione di un equo piano di riparto degli appositi stanziamenti di bilancio.

3) Si prescinde dai criteri di cui ai precedenti commi nei casi espressamente previsti da specifici successivi articoli del presente regolamento.

ART. 9

00

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
E PER L'ATTIVAZIONE/DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO

- 1) Contestualmente all'approvazione del piano esecutivo di gestione la Giunta Comunale stabilisce il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire al Comune le istanze finalizzate all'ottenimento dei contributi previsti nel presente titolo. In mancanza di tali indicazioni le istanze dovranno essere prodotte entro l'1 Marzo con riferimento all'anno in corso.
- 2) Con la deliberazione di cui al precedente comma sono altresì determinati i termini per predisporre il piano e per definire il relativo procedimento.
- 3) La fissazione del termine utile per produrre le istanze dovrà essere resa nota mediante avviso pubblico da affiggere all'albo pretorio e da divulgare a mezzo di manifesti murali e/o mediante comunicati radiotelevisivi.
- 4) Il procedimento amministrativo dovrà essere definito nei termini e secondo fissati dal presente regolamento e dalla L.R. n. 10/1991.

ART. 10

ISTANZE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DI PROMOZIONE SPORTIVA

- 1) Le istanze per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 7 - 5° comma sub lettera "a" dovranno essere prodotte, per ogni settore di attività, su carta intestata entro il prefissato termine e dovranno recare la sottoscrizione del legale rappresentante del sodalizio interessato.
- 2) Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione sotto specificata:
 - A) attività agonistica (associazioni affiliate alla federazione)
 - a) dettagliata relazione sull'attività sportiva da svolgere elencando possibilmente le specializzazioni praticate e le eventuali gare da svolgere, l'indicazione dell'impianto sportivo dove viene praticata l'attività sedi delle gare con le relative distanze chilometriche ed il numero dei partecipanti;
 - b) atto pubblico costitutivo, comprensivo dello statuto autenticato dal notaio che ha rogato l'atto (solo per le società che presentano per la prima volta istanza di contributo, salvo che non siano intervenute variazioni);
 - c) certificato o dichiarazione attestante l'affiliazione alla federazione sportiva;
 - d) preventivo di spesa da sostenere nel corso dell'anno per spese e/o tasse federali (affiliazione, tesseramento ed iscrizione a campionati e gare);
 - e) specificazione se la società o l'associazione operi esclusivamente con disabili.
 - f) unitamente all'istanza ed alla documentazione sopra citate le Associazioni che

✓

- e) centri di addestramento e di avvicinamento allo sport
- a) dettagliata relazione sulla conduzione del centro, le specializzazioni praticate, gli orari e la durata del corso, l'indicazione dell'impianto sportivo dove viene praticata l'attività sportiva del centro, numero previsto degli iscritti;
- b) atto pubblico costitutivo comprensivo dello statuto, autenticato dal notaio che ha rogato l'atto (solo per le società che presentano per la prima volta istanza di contributo salvo che non siano intervenute variazioni);
- c) certificato o dichiarazione attestante l'autorizzazione all'apertura e alla gestione del centro rilasciato dalla federazione o dall'ente di promozione sportiva;
- d) preventivo di spesa da sostenere nel corso dell'anno per spese c/o tasse federali, per le spese da sostenere per l'equipaggiamento degli allievi nonché per l'acquisto di attrezzature sportive;
- e) specificazione se la società o l'associazione opera anche con disabili ed il relativo numero di iscritti.

ART. 11
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO

A) PIANO DI RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE (art. 7 - comma 5 - sub b/l)

- a) per ogni atleta partecipante alle gare sportive ufficiali, punti 1 per ciascuna gara;
- b) per ogni chilometro di percorrenza per la partecipazione a campionati e gare che l'associazione dovrà svolgere sul territorio di altri Comuni, punti 0,2;
- c) per ogni Euro di spesa o/o tasse federali, di iscrizioni, affiliazione e tesseramento o per la partecipazione a campionati, tornei, gare ufficiali ed altri impegni agonistici, punti 0,1;
- e) qualora la società o l'associazione operi esclusivamente con disabili il punteggio acquisito verrà maggiorato del 50%.
- f) per il regolare espletamento del progetto di cui all'art. 10, comma 2, lett. f) punti 100.
- g) Per ogni Euro di spesa per il pagamento al Comune di tariffe di utilizzazione degli

impianti sportivi comunali, punti 0,3 alle società ed associazioni che espletano l'attività senza pubblico pagante;

2) Il punteggio conseguito verrà incrementato del 30% qualora nell'ambito dell'attività agonistica di squadra o individuale l'associazione o la società sportiva affiliata alla federazione avrà conseguito un risultato individuato fra i seguenti: partecipazione a play off, promozione a categoria superiore, partecipazione a competizione europea, titolo regionale, nazionale o internazionale.

Il punteggio finale conseguito verrà aumentato del 10% qualora l'Associazione sportiva disponi un Campionato Federale regionale Siciliano, al quale partecipino compagini ubicate geograficamente in almeno sette province diverse.

Il punteggio finale conseguito verrà incrementato del 20% qualora l'associazione sportiva partecipi ad un campionato nazionale federale nel quale militino compagini ubicate geograficamente in almeno un'altra regione d'Italia, purché la suddetta associazione partecipi a categorie giovanili o equiparate.

3) La percentuale di incremento di cui al comma precedente afferisce alla partecipazione a competizione europea o internazionale riferita a titoli assoluti.

Qualora la suddetta partecipazione o i titoli non siano assoluti ma di categoria (allievi, juniores, amatoriali, aziendali o riferiti a professioni), la percentuale di riferimento verrà ridotta del 50%.

B) PIANO DI RIPARTO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI AFFILIATE ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE E/O AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL C.O.N.I. CHE CURANO I CENTRI DI ADDESTRAMENTO E DI AVVIAMENTO ALLO SPORT SENZA FINE DI LUCRO (art. 7 - comma 5 - sub b/2):

- a) per un numero minimo di 15 allievi partecipanti al centro di addestramento e di avviamento punti 400, nel caso di associazioni sportive che operano esclusivamente con disabili il numero minimo di allievi è ridotto a 5;
- b) per ogni allievo in più rispetto al minimo di 15 o di 5 di cui al punto precedente, rispettivamente punti 25 e punti 50;
- c) per ogni Euro di spesa o/o tassa per iscrizione, affiliazione e tesseramento punti 0,1;
- d) per ogni Euro di spesa per attrezzature sportive ed equipaggiamento degli atleti punti 0,01;
- e) qualora la società o l'associazione operi anche con disabili nella misura minima del 20% degli allievi complessivamente iscritti, il punteggio acquisito verrà maggiorato del 25%.

ART. 12

CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

1) I contributi, ai fini della formulazione dei piani di riparto previsti dal precedente art. 11 commi 1 e 2, saranno quantificati utilizzando lo stanziamento assegnato a

ciascuna attività d'incremento in modo da calcolare l'imposta nominale corrispondente ad ogni punto attribuito e moltiplicando successivamente le risultanze per il numero dei punti assegnabili da ciascun soggetto ammesso al contributo fino all'esaurimento dello stanziamento.

La determinazione dell'imposta nominale di ogni punto viene effettuata sommando preventivamente i punti attribuiti a ciascuna istanza ammessa e dividendo poi lo stanziamento di bilancio disponibile per il numero risultante da tale sommatoria per avere di seguito specificato:

$$IN = \frac{S}{TP}$$

IN indica l'imposta nominale di un singolo punto;

S indica lo stanziamento impegnato in bilancio secondo le ripartizioni previste dall'art. 7 comma 5;

TP indica il totale dei punti risultante dalla somma dei punti assegnati a ciascuna istanza ammessa.

Dalla superiore formula discende l'altra che consente di quantificare il contributo assegnato a ciascuna istanza ammessa, così costituita:

$$C = \frac{S}{TP} \times PA \text{ dove}$$

C indica il contributo spettante a ciascuna istanza ammessa;

PA indica il numero dei punti assegnati ad ogni singola istanza ammessa con le modalità fissate nel precedente articolo 11.

Così supponendo che: S (stanziamento) Euro 100.000,00 - TP (totali punti) 50.000;
Ponendo in n. 2.500 i punti assegnati alla società "x" avremo:

$$C (\text{contributo}) = \frac{100.000,00 (\text{stanziamento}) \times 2.500 (\text{punti assegnati})}{50.000 (\text{totale punti})}$$

Euro 5.000,00 (ammontare del contributo da erogare alla società in questione)

2) Il conteggio indicato nel precedente comma va ripetuto separatamente per i sodalizi previsti nell'art. 7 - comma 5 - sub b/1, e per quelli previsti nel medesimo comma - sub b/2.

ART. 13

PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ED EROGAZIONE DEGLI STESSI

1) Ai fini dell'ammissione e della determinazione dei contributi e, quindi, della formazione del piano di riparto, le associazioni sportive dovranno presentare la seguente documentazione entro il termine sotto specificato.

A) SODALIZI PREVISTI NELL'ART. 7 COMMA 5- SUB B/1:

- a) Conto consuntivo delle entrate e delle uscite, riferito all'anno che precede il termine della presentazione della documentazione, sottoscritto dal legale rappresentante; alla voce "entrate" dovrà risultare, tra l'altro, l'entità dei contributi concessi dalla Regione, dal Comune, dal CONI, da altri enti pubblici e privati, e ogni altra entrata e qualsiasi titolo;

b) dettagliata relazione tecnico-sportiva che illustri l'attività svolta, la partecipazione ai campionati ed i relativi risultati sportivi conseguiti, la localizzazione degli impianti sportivi utilizzati. Detta relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà recare il visto con l'attestazione che l'attività è stata portata regolarmente a termine secondo il programma presentato rilasciato dalla competente federazione sportiva;

c) referti di gare in copia conforme o autocertificazione;

d) fotocopie delle ricevute di versamenti riferite ad affiliazioni, tesseramento e iscrizioni a campionati e gare;

e) certificato rilasciato dalla competente Federazione sportiva attestante l'eventuale partecipazione a play off, promozione a categoria superiore o partecipazione a competizione europea, titolo regionale, nazionale o internazionale o altri titoli sportivi non assoluti conseguiti.

f) dettagliata relazione illustrativa sul progetto di utilità sociale espletato in favore di minori e/o anziani contenente la data ed il luogo di effettuazione.

g) fotocopie delle ricevute di versamenti effettuati in favore del Comune per il pagamento di tariffe per l'utilizzazione degli impianti sportivi comunali.

2) La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata entro il termine del 30 Settembre di ogni anno con riferimento all'annata sportiva che convenzionalmente si considera riferita al periodo 1 agosto/30 giugno.

B) SODALIZI PREVISTI NELL'ART. 7- COMMA 5-SUB B/2

a) Conto consuntivo delle entrate e delle uscite (se già non prodotto per il superiore comma 1- lettera "A"), riferito all'anno che precede il termine della presentazione della documentazione. Alla voce "entrate" dovrà risultare quanto specificato al precedente punto "1";

b) dettagliata ed analitica relazione sulla conduzione e gestione del centro di addestramento, sottoscritta dal legale rappresentante. Detta relazione dovrà recare il visto, con l'attestazione che l'attività è stata portata regolarmente a termine secondo il programma presentato, apposto dalla competente federazione sportiva o dall'ente di promozione sportiva di appartenenza;

c) spese documentate (fotocopie delle fatture) sostenute per l'equipaggiamento e per l'acquisto di attrezzature sportive; spese documentate (fotocopie delle ricevute di versamento) sostenute per il tesseramento e l'affiliazione;

d) elenco degli allievi che hanno partecipato al centro di addestramento sportivo con l'indicazione del numero di tessera o elenco vidimato dal C.O.N.I. o da Ente di promozione sportiva o dalla federazione, luogo e data di nascita, domicilio, sottoscritto dal legale rappresentante, specificando, se ricorre, il numero dei disabili.

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata entro il termine del 30 settembre di ogni anno, con riferimento all'annata sportiva che convenzionalmente si intende riferita al periodo 1/ luglio / 30 giugno.

3) La mancata presentazione della documentazione entro il prescritto termine determina l'esclusione del sodalizio dal contributo.

4) In base alla documentazione prodotta, il responsabile del procedimento predisporrà entro il 31 ottobre di ogni anno il piano di riparto, assegnando i crediti di cui all'art. 12 del presente regolamento, con riferimento agli elementi risultanti ai sensi della documentazione prodotta dai sodalizi interessati del precedente anno.

5) I piani di riparto non presupponendo discrezionalità politico-amministrativa saranno approvati con provvedimento del capo settore responsabile del servizio entro il 31 dicembre di ogni anno. Diventato esecutivo tale provvedimento seguiranno i procedimenti amministrativi non conseguenti erogazione del contributo a ciascun sodalizio compreso nel piano di riparto.

6) L'ammontare del contributo erogato dal Comune non potrà essere in ogni caso superiore al disavanzo dichiarato dall'associazione sportiva per come risultante dal conto consuntivo delle entrate e delle uscite. In tal caso l'ammontare del contributo verrà diminuito d'ufficio fino all'importo risultante dal pareggio diminuito del 1%.

L'eventuale avanzo di gestione superiore all'importo del contributo determinato ed erogabile non comporta l'erogazione del contributo medesimo.

ART. 14

SOVVENZIONI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI, COMITATI ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI NON COMMERCIALI, SOCIETÀ SPORTIVE MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE

1) L'amministrazione comunale può sovvenzionare integralmente o parzialmente mediante deliberazione della Giunta Comunale, progetti e manifestazioni sportive di rilevanza sociale o che servano per le potenzialità turistiche del comune di Mazara del Vallo, proposti da organizzazioni a struttura associativa, da comitati organizzati senza finalità speculative e da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), così come disciplinate dalle leggi in vigore.

2) I progetti sportivi dovranno avere lo scopo di educare e di indirizzare i giovani allo sport, la cui età non dovrà essere superiore ai 18 anni, dovranno avere inoltre una durata minima non inferiore ai cinque giorni.

3) Le manifestazioni sportive dovranno essere di livello regionale, nazionale e internazionale con sede nel comune di Mazara del Vallo.

4) La sovvenzione integrale, non può superare comunque la spesa di Euro 50.000,00 e può essere accordata soltanto a soggetti muniti di personalità giuridica e che non abbiano finalità di lucro.

5) Le iniziative ammesse al contributo dovranno essere adeguatamente divulgate e pubblicizzate, con la specificazione che esse si svolgono con il patrocinio esclusivo del comune di Mazara del Vallo.

6) L'amministrazione comunale può inoltre stabilire previa opportuna intesa, di stipulare convenzioni con un'associazione sportiva per sovvenzioni superiori ad Euro 25.000,00.

La convenzione dovrà contenere le clausole e le condizioni fondamentali contenute nello schema di carattere personale che sarà approvato dal consiglio in relazione al presente articolo.

7) Il regime convenzionale di cui al precedente comma può essere seguito anche per l'organizzazione e la gestione di attività, manifestazioni e servizi sportivi da parte di enti pubblici e privati non commerciali a condizione che nel contesto della convenzione vengano individuati specifici vantaggi a favore della collettività locale o di categorie di merze locali "svantaggiate". Ai fini della individualità degli enti e delle attività sociali non commerciali si fa riferimento alla disciplina normativa dettata dal Decreto legislativo n. 460/1997 e dalle eventuali modifiche che saranno alla stessa apportate in sede legislativa.

8) Analogo regime convenzionale si applica per attività e servizi che l'ente intende rendere alla collettività mediante stipula di convenzione con società sportive legalmente costituite a condizione che le attività e i servizi di cui sopra abbiano finalità sociali e rientrino direttamente o in via analogica nella previsione di cui al comma 2 bis, sub lettera "b" dell'art. 108 del T.U. di cui al D.P.R. n. 917/1986, come introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 460/1997, tenendo conto delle modifiche legislative intervenute o che interverranno nel tempo.

9) Nei casi di cui ai precedenti punti 7 e 8 i soggetti beneficiari della convenzione oltre alla rendicontazione delle iniziative formanti oggetto della convenzione dovranno dimostrare, a mezzo di documenti adeguati, che limitatamente allo svolgimento di attività aventi finalità sociali previste nei relativi atti istitutivi non si siano registrate nell'anno di riferimento, evenienze attive tali da non giustificare la sovvenzione da parte del comune, salvo che questa non si riferisca ad un programma di attività ed interventi chiesto espressamente dal Comune. In quest'ultimo caso la rendicontazione concernerà esclusivamente l'incidenza economica dell'attività programmata formante oggetto della convenzione.

10) Ai soggetti di cui al 1° comma del presente articolo e per le finalità ivi indicate, l'A.C. può concedere contributi straordinari o sovvenzioni a parziale copertura della spesa, nella percentuale non superiore al 40% delle spese effettivamente sostenute e comunque entro il limite massimo di Euro 15.000,00 per lo svolgimento di iniziative di particolare rilevanza inerenti la promozione dello sport.

Ai fini dell'accesso al contributo straordinario, della sua determinazione e della documentazione da produrre, trovano rispettivamente applicazione il 3° comma, lett. a), b) e c) dell'art. 28, nonché gli articoli 15, 16, 17 e 18 del presente regolamento.

ART. 15

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1) L'amministrazione comunale, mediante avviso pubblico, può fissare il termine entro cui dovranno essere prodotte, a pena di inammissibilità, le istanze per l'accesso alla sovvenzione o totale copertura della spesa.

2) In caso di mancata prefissione del termine citato al precedente comma le istanze dovranno pervenire sessanta giorni prima della data fissata per lo svolgimento della manifestazione che intende organizzare con il patrocinio del comune di Lefazara del Vallo.

ART. 16

ISTANZE PER LA SOVVENZIONE A TOTALE COPERTURA DELLA SPESA

- 1) Le istanze per la concessione dei contributi previsti dall'art. 14, 1° comma, dovranno essere prodotte su carta intestata entro il prefissato termine e dovranno recare la sottoscrizione del legale rappresentante del sodalizio interessato.
- 2) Le istanze dovranno essere corredate dalla documentazione sotto specificata:
 - a) dettagliata relazione sul progetto o manifestazione da realizzare, con l'indicazione della sede e delle giornate stabilite;
 - b) preventivo di spesa;
 - c) programma.

ART. 17

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1) Entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato dall'amministrazione ai sensi del precedente art. 15 - 1° comma, oppure in mancanza di tale termine, entro i 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, l'amministrazione comunale comunicherà il rigetto o l'accoglimento dell'istanza con la specificazione, in quest'ultimo caso, dell'entità del contributo promesso.
 - 2) A conclusione del progetto o manifestazione annessa a contributo e comunque entro i successivi 30 giorni il soggetto interessato dovrà presentare il rendiconto delle spese corredate da fatture e documenti fiscalmente in regola.
 - 3) La liquidazione del contributo determinata in sede di "promessa" avverrà con riferimento alla spesa effettivamente sostenuta con conseguente rideterminazione di contributo ove tale spesa sia inferiore a quella preventivata.
- Nel caso in cui invece sia stata sostenuta una spesa superiore a quella preventivata il contributo resterà determinato nell'importo "promesso" in sede di accettazione dell'istanza.

ART. 18

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

- 1) In riferimento all'art. 17, comma 3, i soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione:
 - a) dettagliata relazione sull'attività svolta;
 - b) programma portato a termine;
 - c) spese documentate (fatture) sostenute per il progetto o la manifestazione.

68

TITOLO III

**PROCEDURE E CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E
STRAORDINARI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI - TURISTICHE
PROMOZIONALI E PROMO-PUBBLICITARIE**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 19

FINALITÀ ED OGGETTO DELLE NORME INCLUSE NEL PRESENTE TITOLO

1) Il Comune di Mazara del Vallo riconosce che le attività culturali, turistiche, promozionali, promo-pubblicitarie e di ricerca in materia di cultura, scienza e turismo nonché le iniziative socio-culturali e ricreative finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero costituiscono un importante "veicolo" per la formazione sociale e culturale dell'uomo e della collettività e per il potenziamento della valenza culturale e turistica del Comune stesso.

2) L'amministrazione comunale è impegnata ad organizzare e gestire attività riconducibili all'ambito previsionale di cui al precedente comma nonché a sostenere, mediante adeguati apporti finanziari/contributivi, iniziative rientranti nello stesso ambito previsionale, organizzate da associazioni socio-culturali e da altre organizzazioni a struttura associativa purché non abbiano scopo di lucro.

3) Le norme regolamentari incluse nel presente titolo disciplinano, in relazione al disposto dell'art. 13 della L.R. 30/4/1991 n. 10, i criteri, le procedure e le modalità cui dovrà attenersi l'amministrazione comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati, associazioni, comitati, gruppi, centri di studi ed altre istituzioni comunque denominate che intendano organizzare e gestire attività e manifestazioni previste dal presente articolo.

ART. 20

ESPLICITAZIONE DELLA NATURA DEGLI INTERVENTI CONTRIBUTIVI E FINANZIARI

1) Per le finalità previste dal presente titolo la tipologia e la natura degli interventi finanziari e contributivi praticabili dall'amministrazione comunale in favore di terzi viene esplicitata per come in appresso:

a) per concessione di "sovvenzioni" s'intende il finanziamento, parziale o totale, a fondo perduto di iniziative socio-culturali, ricreative e turistiche che abbiano una valenza altamente sociale o scopi promo pubblicitari culturali e turistici di notevole rilevanza.

b) Per concessione di "contributi, ausili finanziari, vantaggi economici" s'intende la corresponsione di somme di denaro a fondo perduto, a sostegno parziale di attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, ricreativi turistici.

ART. 21

DEFINIZIONE DEI SETTORI DI INTERVENTO

- 1) L'amministrazione comunale può disporre la concessione degli interventi contributivi e finanziari previsti dal precedente articolo nei settori di intervento sotto specificati:
- a) cultura, informazione, e diffusione culturale;
 - b) tutela e diffusione dei valori storici, monumentali, artistici ed ambientali;
 - c) attività sociali e ricreative finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero;
 - d) sviluppo socio-economico e turistico anche attraverso la predisposizione di progetti di utilità sociale.

ART. 22

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
AMMESSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI

- 1) L'amministrazione comunale può attuare gli interventi finanziari e contributivi previsti dalle norme incluse nel presente titolo a favore di:
- a) enti e istituzioni pubbliche per l'attività esplicita a beneficio della popolazione residente e turistica;
 - b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di natura privata, dotate di personalità giuridica, purché in base all'atto costitutivo e allo statuto siano abilitate a svolgere, senza fini di lucro, attività di rilevanza socio-culturale e turistica in favore della popolazione residente e/o turistica;
 - c) associazioni non riconosciute e comitati che propongono iniziative e attività socio-culturali turistiche a beneficio della popolazione residente e turistica.
- 2) Per l'accesso ai contributi e alle agevolazioni finanziarie previste dal presente titolo è condizione indispensabile che il soggetto richiedente abbia sede legale nel territorio del Comune di Mazara del Vallo e svolga l'attività istituzionale totalmente o parzialmente nell'ambito della circoscrizione comunale.
- 3) In deroga al precedente comma 2, l'amministrazione può concedere contributi straordinari ad associazioni, organismi ed enti che non abbiano sede legale nel Comune di Mazara del Vallo, a parziale sollievo di spese per iniziative e manifestazioni organizzate nell'ambito del Comune di Mazara del Vallo.

ART. 23

CRITERI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
ORDINARI E STRAORDINARI-PRIORITY

- 1) Gli interventi contributivi del Comune si dividono in ordinari e straordinari e più precisamente:

12

- a) si definiscono contributi ordinari gli interventi finanziari attuabili, con cadenza annuale in favore di associazioni socio-culturali o di altri organismi a struttura associativa legalmente costituiti ed aventi sede nel territorio del Comune di Mazara del Vallo, a sostegno della loro attività ordinaria annuale in relazione ai benefici che ne derivano alla popolazione residente e/o turistica o agli stessi associati qualora non venga perseguito fine di lucro e a condizione che l'attività dei soggetti richiedenti sia almeno costituita dall'attivazione di un centro di aggregazione socio-culturale.
- b) Si definiscono contributi straordinari o "sovvenzioni" le erogazioni di somme disposte dall'amministrazione comunale per finanziare, a fondo perduto, parzialmente o totalmente progetti o programmi di rilevanza sotto l'aspetto sociale, culturale, turistico in relazione alle finalità istituzionali del Comune.

2) I contributi ordinari previsti dal precedente comma, sub lettera a), possono essere concessi soltanto ad enti ed associazioni legalmente costituite e che non abbiano scopi di lucro.

In sede di esame delle relative istanze è accordata priorità:

- alle istituzioni, associazioni ed enti il cui statuto preveda una sede sociale-istituzionale situata nel Comune di Mazara del Vallo per le organizzazioni di determinate iniziative ivi svolte;
- alle istituzioni, associazioni ed enti di cui lo statuto preveda, in caso di cessazione della dell'attività, la devoluzione al Comune di Mazara del Vallo delle attrezzature e dei beni culturali ed artistici di cui tali soggetti dispongono, ai fini della loro conservazione, fruizione sociale e valorizzazione.

3) I contributi straordinari previsti dal precedente comma, sub lettera b), possono essere concessi soltanto qualora le iniziative incluse nel progetto/programma proposto non costituiscano ripetizioni di iniziative analoghe incluse in programmi che l'amministrazione intende attuare e gestire direttamente, oppure mediante incarico di prestazioni artistiche, mediante convenzioni o in qualsiasi altra forma.

In sede di esame delle istanze sarà data priorità ai programmi/progetti che prevedano:

- iniziative di alta rilevanza sociale che interessano la popolazione residente e/o turistica o che prevedano forme d'intervento finalizzati ad agevolare soggetti particolarmente svantaggiati e/o a combattere fenomeni di degenerazione sociale;
- iniziative finalizzate a sopperire, a livello locale, alla carenza o alla precarietà di servizi in favore della popolazione residente e/o turistica;
- iniziative culturali di particolare rilevanza incluse in programmi pluriennali già definiti ed adeguatamente divulgati a livello locale, regionale e nazionale.

CAPO II - DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI ORDINARI ANNUALI

ART. 24

DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI ORDINARI ANNUALI

- 1) Le associazioni socio culturali o ricreative, e gli altri soggetti previsti dal precedente articolo 22 che intendono accedere al contributo corrente annuale (ordinario) di cui all'articolo 23 - 1 comma sub lettera a) del presente regolamento sono tenuti a farne formale istanza, fiscalmente in regola, al comune entro non oltre il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo, a pena di inammissibilità al relativo beneficio economico. Le suddette istanze devono essere sottoscritte dal legale rappresentante.
- 2) L'istanza di contributo deve essere corredata dai documenti sotto specificati:
 - a) dettagliata relazione sulle attività da svolgere nell'arco dell'anno elencando tutte le iniziative che si vogliono intraprendere, indicando il luogo e la data delle iniziative;
 - b) preventivo di spesa riferito a tutte le iniziative;
 - c) atto costitutivo comprensivo dello Statuto, autenticato dal Notaio che ha rogato l'atto (per tutti i soggetti che presentano per la prima volta istanza, salvo che non siano intervenute variazioni).

ART. 25

ISTRUTTORIA ISTANZE - ELEMENTI VALUTABILI AI FINI DELLA PROMESSA DI CONTRIBUTO

- 1) L'istruttoria dell'istanza viene operata dall'unità operativa istituita nell'ambito del settore sport - turismo - cultura sotto la responsabilità del funzionario ad essa preposto.
- 2) Ai fini della predisposizione del piano provvisorio di apporto utilizzando lo stanziamento appositamente previsto nel bilancio comunale relativo all'esercizio finanziario di riferimento, determinato con le modalità indicate nell'art. 7 comma 1-2-3-4 le istanze ammesse vengono valutate assegnando, sulla base degli elementi informativi dichiarati, i punteggi sotto specificati:
 - a) organizzazione nell'ambito del territorio comunale di convegni, tavole rotonde, seminari su temi ed argomenti di rilevanza socio economica, culturale e turistica articolati in uno o più giornate, con ammissione alla frequenza gratuita degli interessati, fino ad un massimo di 4 giorni per ogni seminario, punti 2;
 - b) organizzazione nell'ambito del territorio comunale di seminari di studio e di ricerca con ammissione della frequenza gratuita degli interessati, di durata superiore ai 4 giorni per ogni seminario, punti 3;
 - c) organizzazione di manifestazioni artistiche, socio culturali, ricreative liberamente aperte al pubblico per ogni manifestazione, punti 0,50.

d) per ogni mille Euro di spesa prevista in bilancio ed adeguatamente documentata (contratto affitto locali, spese di pulizia, compenso del gestore, dimostrazione compensi ad artisti, relatori ed altre spese documentabili punti 1,5.

3) Le istanze prive degli elementi informativi di cui al precedente comma non saranno prese in considerazione ai fini della formazione del piano di riparto. In ogni caso la valutazione sarà operata soltanto per gli elementi informativi correttamente dichiarati in sede d'istanza.

4) L'istruttoria delle istanze dovrà essere predisposta seguendo i criteri di cui ai successivi articoli, entro il 15 Marzo.

ART. 26

PIANO PROVVISORIO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI

1) Entro il 15 Maggio di ogni anno e comunque subordinatamente all'efficacia giuridica del piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta Comunale, il responsabile del servizio e del relativo procedimento, deve predisporre il piano provvisorio di riparto dei contributi ordinari alle associazioni tenendo conto dei parametri di valutazione specificati al precedente articolo.

2) A base del piano di riparto provvisorio verrà assunto lo stanziamento del bilancio/P.E.G. appositamente previsto per i contributi ordinari alle associazioni.

Tale stanziamento verrà ripartito ai soggetti richiedenti secondo i parametri di valutazione specificati al precedente articolo.

3) Per la finalità di cui al precedente comma l'importo corrispondente allo stanziamento del bilancio sarà diviso per il numero complessivo dei punti risultanti dalla sommatoria degli stessi ossia dalla risultanza dei punti attribuiti a ciascuna istanza di contributo favorevolmente valutate in modo da ottenere il valore, in denaro, di ciascun punto.

L'importo unitario così risultante sarà poi moltiplicato per i punti attribuiti a ciascuna istanza di contributo assegnabile a ciascun soggetto richiedente ai fini della promessa di finanziamento.

Tale procedimento è sintetizzato nella seguente formula:

$$C = \frac{S}{TP} \times PA$$

Il significato dei simboli è riportato nell'art. 12- comma 1 del presente regolamento con particolare esplicitazione nella relativa nota.

4) Ad avvenuta esecutività del provvedimento con cui sarà approvato, entro 30 giorni dalla definizione della relativa istruttoria, il piano provvisorio di riparto, sarà data notizia ai soggetti ammessi dell'importo del contributo promesso, con specificazione che lo stesso resta subordinato al piano di riparto definitivo da predisporre a fine esercizio sociale previa verifica dell'attività effettivamente svolta e documentata in conformità a quanto specificato al successivo articolo 27.

1/2

ART. 27
PIANO DEFINITIVO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI
ORDINARI ANNUALI

1) Ai fini della determinazione definitiva dei contributi da operare mediante predisposizione del piano definitivo di riparto, le associazioni sono gli altri soggetti giuridicamente ammessi al beneficio contributivo secondo le esposte nel piano di riparto provvisorio, dovranno presentare:

- a) dettagliata relazione che illustri l'attività svolta nell'anno;
- b) specchio riepilogativo del programma evidenziando le giornate impegnate e la durata dell'iniziativa svolta nell'anno;
- c) fotocopie delle spese sostenute riferite all'organizzazione dell'attività annuale (necessarie ai fini della erogazione del contributo);
- d) conto consuntivo delle entrate e delle uscite, sottoscritto, come rispondente al vero, dal legale rappresentante. Alla voce entrate dovrà risultare, tra l'altro, l'entità dei contributi concessi dalla Regione, dal Comune, da altri enti pubblici e privati, e ogni altra entrata a qualsiasi titolo.

2) La documentazione di cui al precedente comma dovrà essere prodotta entro il termine perentorio del 31 Gennaio di ogni anno con riferimento all'istanza di contributo relativa all'anno precedente.

3) In base alla documentazione prodotta, il dipendente responsabile del procedimento predisporrà entro e non oltre il 28 Febbraio di ogni anno il piano definitivo di riparto seguendo i criteri di articolazione strutturale ed operativa di cui al precedente articolo 26, con riferimento agli elementi informativi risultanti dalla documentazione prodotta dai soggetti interessati ai sensi del precedente comma 1.

4) I piani definitivi di riparto, di cui al precedente comma, dovranno essere approvati entro il 20 Marzo di ogni anno con riferimento all'anno precedente, fermo restando l'impegno finanziario assunto in sede di approvazione del piano di riparto provvisorio.

5) I contributi saranno definitivamente determinati in base ai punteggi attribuiti in sede di consuntivo dell'attività, con riferimento agli elementi informativi definitivi comunicati e comprovati dai soggetti interessati.

6) In sede di formulazione del piano di riparto definitivo sarà rifatta l'operazione di cui al comma 3 del precedente articolo 26 con conseguente totale assorbimento del pertinente stanziamento del bilancio.

7) Il pagamento del contributo ai soggetti compresi nel piano definitivo di riparto avverrà successivamente all'esecutività del provvedimento approvato del suddetto piano definitivo.

62

ART. 28

CONTRIBUTI STRAORDINARI

1) In conformità a quanto previsto dal precedente articolo 23 - 1° comma sub lettera b), l'amministrazione comunale, previa presentazione di regolare istanza in tal senso, può concedere contributi straordinari o sovvenzioni a parziale copertura della spesa sostenuta da uno dei soggetti individuati al precedente art. 22 purché non abbiano fini di lucro e siano costituite nelle forme consentite dalla legge con attribuzione di personalità giuridica per le iniziative sotto specificate:

- a) organizzazioni di convegni, congressi, conferenze, seminari e corsi di studio di importanza e di interesse regionale, nazionale ed internazionale purché vertenti su argomenti di rilevanza socio- culturale;
- b) presentazione di libri, di lavori artistico culturali, organizzazione di mostre fotografiche, di pittura, filateliche, di arti figurative, di prodotti artigianali, di lavori audiovisivi di particolare interesse socio culturale;
- c) rappresentazioni teatrali, musicali, cinematografiche, artistiche di particolare valenza.

2) Per le finalità di cui al precedente comma può essere accordato un contributo non superiore al 40% delle spese effettivamente sostenute e comunque entro il limite massimo di Euro 50.000,00.

3) Ai fini dell'accesso al contributo straordinario previsto dal presente articolo devono sussistere le seguenti condizioni:

- a) l'iniziativa cui si riferisce l'istanza di contributo non deve essere stata inclusa nel programma presentato dallo stesso soggetto per l'ottenimento del contributo ordinario annuale previsto dal precedente articolo 24;
- b) l'iniziativa stessa deve essere organizzata nel territorio del Comune di Mazara del Vallo, accordando libero accesso al pubblico. Qualora per iniziative di particolare rilevanza artistica o/o organizzativa, sia previsto sbigliettamento, il costo del biglietto dovrà essere inferiore di almeno il 30% al prezzo di mercato in relazione al tipo di evento organizzato;
- c) le iniziative ammesse al contributo dovranno essere adeguatamente divulgate e pubblicizzate, con la specificazione che esse si svolgono con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo.

ART. 29

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1) Al fine di razionalizzare le varie manifestazioni e di armonizzarle con quelle che l'amministrazione, intende organizzare, l'amministrazione comunale stessa mediante avviso pubblico, può fissare il termine entro cui dovranno essere prodotte, a pena di inammissibilità, le istanze per l'accesso al contributo/ sovvenzione previsto dal precedente articolo.

2) In caso di mancata prefessione del termine citato al precedente comma in istanza dovranno pervenire almeno 60 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della manifestazione che intende organizzare con il patrocinio del Comune di Mazzano del Vallo.

ART. 30

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1) Le istanze finalizzate all'ottenimento del contributo previsto dal precedente articolo 29 sottoscritte dal legale rappresentante dovranno essere corredate dalla documentazione sotto specificata:

- a) dettagliata relazione sull'attività da svolgere;
- b) preventivo di spesa.

2) Entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato dall'amministrazione in sede del precedente articolo 29 - 1° comma, oppure, in mancanza di tale termine, entro i 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza l'amministrazione comunale comunicerà il rigetto o l'accoglimento dell'istanza con specificazione, in quest'ultimo caso, dell'entità del contributo promesso. Il relativo provvedimento, comportando esercizio di determinazione discrezionali, è di competenza della giunta.

3) La liquidazione del contributo nella percentuale determinata in sede di promessa avverrà con riferimento alla spesa effettivamente sostenuta con conseguente rideterminazione del contributo ove tale spesa sia inferiore a quella preventivata.

Nel caso in cui invece sia stata sostenuta una spesa superiore a quella preventivata il contributo resterà determinato nell'importo promesso in sede di accettazione dell'istanza.

4) A conclusione dell'iniziativa/manifestazione ammessa a contributo e comunque entro i successivi 60 giorni il soggetto interessato dovrà presentare la documentazione sotto specificata:

- a) dettagliata e analitica relazione sull'attività svolta;
- b) rendiconto delle spese corredato da fatture e documenti fiscalmente in regola.

ART. 31

SOVVENZIONE A TOTALE COPERTURA DELLA SPESA

1) L'amministrazione comunale può sovvenzionare integralmente mediante deliberazione della Giunta Comunale, progetti socio - culturali, ricreativi, turistici nonché organizzazione di mostre di rilevanza scientifico - culturale, studi, ricerche e pubblicazioni di particolare importanza sotto l'aspetto storico, architettonico, socio - culturale e dello sviluppo delle potenzialità artigianali e turistiche del Comune di Mazzano del Vallo.

2) Le istanze per l'ottenimento di sovvenzioni a totale copertura delle relative spese potranno essere prodotte entro il 30 Novembre di ogni anno.

3) La sovvenzione integrale, non può superare comunque la spesa di Euro 30.000,00 e può essere accordata soltanto a soggetti muniti di personalità giuridica e che non abbiano finalità di lucro.

4) La procedura per la "promessa di sovvenzione" e per la liquidazione è analoga a quella specificata nei commi 2, 3 e 4 del precedente articolo.

ART. 32

CONTRIBUTI PER FESTE PATRONALI SAGRE MANIFESTAZIONI PAESANE E CELEBRATIVE

1) Per l'organizzazione di festeggiamenti di borgata e patronali, di sagre e manifestazioni paesane, di manifestazioni celebrative e/o commemorative e di altre iniziative analoghe l'amministrazione comunale può concedere un contributo non superiore al 70% e comunque entro il limite massimo di Euro 20.000,00 delle spese effettivamente sostenute ad uno dei soggetti individuati ai sensi del precedente articolo 22 oppure a:

- comitati cittadini o parrocchiali all'uopo costituiti;
- parrocchie ed istituzioni religiose cattoliche e laiche aventi sede nel territorio comunale.

2) Le istanze per l'ottenimento dei contributi di cui al precedente comma dovranno essere prodotte, a pena di inammissibilità, entro il 30 novembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo.

3) Ai fini della "promessa" e della liquidazione del contributo si applicano le procedure, le condizioni e i termini previsti al precedente articolo 30 commi 2, 3 e 4.

ART. 33

CONTRIBUTI A CORPI BANDISTICI - GRUPPI BANDISTICI CORISTICI E FOLKLORISTICI

1) L'amministrazione comunale può agevolare la costituzione nel territorio comunale di corpi bandistici e di gruppi coristici e folkloristici mediante sovvenzioni a parziale copertura delle spese annualmente sostenute per:

- l'acquisto di uniformi, strumenti e spartiti musicali e di altro materiale didattico;
- l'addestramento e la preparazione dei componenti, il trasporto, affitto e pulizia locale, compensi a musicisti.

2) La sovvenzione comunale non può essere superiore al 60% della spesa annualmente sostenuta e non coperta da altri finanziamenti o da compensi erogati da enti pubblici e/o da privati e comunque non potrà superare l'importo annuo di Euro 5.000,00.

3) Qualora il corpo bandistico o il gruppo folkloristico o coristico si dichiara disponibile, mediante atto unilaterale d'obbligo, ad esibirsi gratuitamente nel corso dell'anno di riferimento per almeno n. 20 manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale, la sovvenzione, ferma restando la percentuale del 60% di cui al precedente 2° comma, può essere determinata, previa motivata deliberazione della Giunta comunale, in misura superiore al limite di spesa Euro 5.000,00.

4) L'Amministrazione comunale può inoltre stabilire, previa opportuna intesa, di stipulare convenzioni con una associazione musicale o con un corpo bandistico per sovvenzioni a carattere annuale o pluriennale che possono coprire anche l'intera spesa di sostegno per il mantenimento della banda.

La determinazione prevista dal presente articolo presuppone specifiche direttive da parte del Consiglio comunale in ordine ai criteri di articolazione della convenzione anche in relazione alla sua durata e all'entità della sovvenzione comunale.

ART. 34

SOSTEGNI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO O DI PARTICOLARE LIVELLO PREVIA STIPULA DI CONVENZIONE

- 1) In deroga alle norme del presente regolamento il Consiglio comunale può disporre forme particolari di sostegno economico-finanziario di iniziative e manifestazioni comprese in programmi approvati dal Consiglio stesso nell'ambito delle sue competenze.
- 2) La deliberazione consiliare di cui al precedente comma costituirà il presupposto per la previsione di apposito stanziamento nel contesto del bilancio o/o nel contesto del P.E.G..
- 3) La formulazione, da parte del Consiglio, degli indirizzi programmatici di cui al 1° comma non potrà prescindere, comunque, dal perseguimento di finalità a beneficio della popolazione residente o/o turistica o dalla organizzazione di iniziative e manifestazioni particolarmente importanti inseriti in calendari annuali o pluriennali quali premi letterari, rassegne teatrali ed altre iniziative simili.
- 4) L'amministrazione comunale può sovvenzionare totalmente o parzialmente, previa stipula di convenzione, progetti di manifestazioni socio-culturali e ricreative, di particolare pregio artistico e sociale che ridiano vantaggio alla popolazione residente o/o costituiscono richiamo turistico presentati da associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociali o da enti non commerciali.
- 5) Alla fattispecie di cui al precedente comma si applicano le norme previste dall'art. 14 del presente regolamento.

ART. 34 BIS

DISCIPLINA DEI PATROCINI

- 1) E' facoltà del Sindaco, con proprio provvedimento, concedere ai soggetti individuati nel Titolo I° e nel Titolo II°, articoli 5 e 22, del presente Regolamento, il patrocinio gratuito del Comune per iniziative e manifestazioni sportive, ludiche, ricreative, turistiche, culturali, sociali nonché aventi rilevanza di carattere storico, artistico, architettonico, ambientale, di studio, di ricerca e di sviluppo delle potenzialità produttive ed economiche del Comune di Mazara del Vallo, non aventi finalità di lucro.
- 2) Il patrocinio evidenzia il pubblico interesse dell'iniziativa e comporta l'utilizzazione dello stemma araldico del Comune nonché, se richiesti, l'utilizzazione di beni di proprietà dell'Ente strettamente finalizzati all'espletamento dell'evento, ferme restando al proposito

le norme specifiche contenute nelle leggi o in altri Regolamenti del Comune nonché le specifiche competenze gestionali.

3) E' esclusa in ogni caso la concessione del patrocinio per iniziative di carattere politico, per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.

Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzazione di attività o di iniziative.

4) Il patrocinio gratuito va richiesto al Sindaco con istanza sottoscritta dal legale rappresentante, contenente il programma dell'iniziativa e le relative finalità di interesse pubblico, da presentarsi al Settore competente per materia, che ne curerà l'istruttoria, almeno 20 giorni prima della data prevista per l'effettuazione della stessa.

5) Ai fini della concessione del patrocinio gratuito devono sussistere le condizioni previste dall'art. 38, comma 3, lett. b) e c) del presente Regolamento.

6) I soggetti che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune sono obbligati a riportare su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma araldico ufficiale del Comune dando atto della relativa concessione del patrocinio.

7) E' facoltà della Giunta Comunale, con proprio provvedimento, concedere ai soggetti individuati nel Titolo I° e nel Titolo II°, articoli 5 e 22, del presente Regolamento, il patrocinio oneroso del Comune per iniziative e manifestazioni sportive, ludiche, ricreative, turistiche, culturali, sociali, nonché aventi rilevanza di carattere storico, artistico, architettonico, ambientale, di studio, di ricerca e di sviluppo delle potenzialità produttive ed economiche del Comune di Mazara del Vallo.

8) Fermo restando quanto contenuto nei commi 2, 3, e 6 del presente articolo, il patrocinio oneroso comporta la concessione di un contributo economico non superiore ad € 2.000,00 ed in ogni caso non superiore al 70% del disavanzo formalmente preventivato.

9) Ai fini della concessione del patrocinio oneroso devono sussistere le condizioni previste dall'art. 28, comma 3, lett. a), b) e c) del presente Regolamento.

10) Il patrocinio oneroso va richiesto al Sindaco con istanza sottoscritta dal legale rappresentante contenente la dettagliata relazione sull'attività da svolgere, il programma della stessa, il preventivo di spesa e le relative finalità di interesse pubblico, da presentarsi al Settore competente per materia che ne curerà l'istruttoria, entro il termine perentorio di 30 giorni prima della data prevista per l'effettuazione della stessa.

Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio gratuito od oneroso già concesso ad una iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione Comunale o quando non vengano ottemperati gli obblighi di cui al precedente comma 6.

11) Della concessione o del diniego del patrocinio, gratuito od oneroso, dovrà essere data comunicazione motivata all'istante, a cura del Settore competente, prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.

12) Ai fini della liquidazione della somma concessa a titolo di patrocinio oneroso trova applicazione l'art. 30, commi 3 e 4, del presente Regolamento.

12

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI IN RELAZIONE AI PRECEDENTI TITOLI

(5)

ART. 35

**LEGITTIMAZIONE A PRODURRE L'ISTANZA
DI CONTRIBUTO/SOVVENZIONE**

- 1) Le istanze per l'ottenimento dei benefici previsti dal presente regolamento devono essere sottoscritte dal legale rappresentante pro-tempore dell'associazione, del sodalizio o del soggetto.
- 2) In caso di assenza o di impedimento del presidente/legale rappresentante pro-tempore l'istanza di contributo può essere sottoscritta dal vice presidente o dal competente organo di amministrazione da questo autorizzato. In questo caso la delega deve essere allegata in copia all'istanza di contributo o di sovvenzione.

ART. 36

**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO
DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO**

- 1) Le istanze per la concessione di contributi e delle altre agevolazioni previste dal presente regolamento devono essere corredate dalla documentazione prescritta dal presente regolamento con riferimento alle specifiche agevolazioni invocate.
- 2) Ove le disposizioni regolamentari che disciplinano il contributo richiesto non prevedano espressamente l'inammissibilità della domanda, in caso di mancata produzione anche di uno solo dei prescritti documenti, il funzionario responsabile dell'istruttoria può richiedere che la pratica venga regolarizzata entro 15 giorni, a pena di inammissibilità.
- 3) Tutta la documentazione richiesta dal presente regolamento ai fini della produzione al Comune, dovrà essere presentata, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la personale responsabilità del legale rappresentante dell'associazione circa le attestazioni rese ed ivi contenute.

ART. 37

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

- 1) L'istruttoria delle istanze per la concessione di contributi/sovvenzioni prevista dal presente regolamento viene demandata al Settore "Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo" sotto la responsabilità del capo settore e:
 - a) del responsabile dell'unità operativa attività sportive e turistiche se la pratica concerne la concessione di contributo a sostegno o per la promozione di attività sportive/ricreative in relazione al titolo II del presente regolamento;
 - b) del responsabile dell'unità operativa P.I. Cultura se la pratica concerne la concessione di contributi e sovvenzioni a sostegno di attività culturali, ricreative e per tutte le altre iniziative previste dal titolo III del presente regolamento.

2) L'istruttoria dell'istanza deve essere conclusa entro il termine fissato dalla norma del presente regolamento che disciplina specificatamente il beneficio. Nei casi in cui le norme del presente regolamento non fissano per il compimento dell'istruttoria alcun termine, l'istruttoria stessa deve essere portata a compimento entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

3) L'attività istruttoria deve essere formalizzata, a cura del funzionario responsabile, mediante adeguata relazione istruttoria.

4) Durante la fase istruttoria trovano applicazione le disposizioni dettate in materia di procedimento amministrativo dalla L.R. 10/1991.

5) Ogni adempimento istruttorio per la concessione ed erogazione di contributi, ivi compresa l'iscrizione e la tenuta del registro previsto nell'art. 5 comma «2» del titolo I del presente regolamento, deve essere effettuato nel rispetto della normativa dettata dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni che regolamenta la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

ART. 38

COMPETENZA PROVVEDIMENTALE

1) La competenza a deliberare la concessione dei contributi e delle sovvenzioni previste dal presente regolamento appartiene alla Giunta Municipale nei casi in cui il provvedimento, in base al presente regolamento comporti valutazioni di carattere discrezionale sotto l'aspetto politico amministrativo.

2) La competenza ad approntare la proposte di deliberazione, seguendo le direttive dell'assessore al ramo, sono devolute al responsabile della competente unità operativa secondo quanto specificato al precedente art. 37.

3) La competenza ad adottare i provvedimenti per la concessione dei contributi ordinari determinati secondo i criteri non discrezionali previsti dal presente regolamento appartiene al funzionario responsabile del competente settore successivamente all'entrata a regime conseguente all'adozione del P.E.G. previsto dal decreto legislativo n. 77/1995 e successive integrazioni e modifiche, a condizione che la Giunta in sede di provvedimento per l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse al settore fissi le relative modalità in relazione al presente regolamento e per gli aspetti finanziari.

ART. 39

DISCREZIONALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

1) I benefici previsti dal presente regolamento rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione ai fini della previsione delle risorse finanziarie da destinare per gli scopi previsti dal regolamento stesso.

- 
- 2) In sede di esame delle istanze l'amministrazione si giova della discrezionalità nei limiti previsti dalle norme del presente regolamento.
 - 3) Nel caso in cui sia stata comunicata ai richiedenti la promessa di contributo secondo quanto previsto dal presente regolamento il relativo provvedimento non potrà essere revocato se non per validi motivi finanziari imprevedibili e sopravvenuti da esplicitare nell'eventuale provvedimento di revoca.
 - 4) La concessione del contributo per l'attività annuale non dà titolo per la prosecuzione del beneficio nell'anno successivo.

ART. 40

PRESCRIZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE ISTANZE

- 1) In sede di determinazione del contributo dovrà essere fatto sempre riferimento alla quota di spesa non coperta da quote sociali, da contributi di altri enti, da apporti di privati e da qualsiasi altro mezzo finanziario.
- 2) In relazione a quanto specificato al precedente comma il contributo a totale o parziale copertura della spesa secondo quanto previsto dal presente regolamento va riferito alla quota parte di spesa non coperta da altri mezzi finanziari.
- 3) A garanzia della condizione di cui al precedente comma vengono dichiarate inammissibili le istanze che non rechino le indicazioni relative ad altri mezzi di copertura della spesa, qualora sussistenti.
- 4) L'eventuale successivo accertamento della non veridicità degli elementi informativi previsti dai richiedenti in ordine alla sussistenza o meno di altri mezzi di finanziamento della spesa, determina la perdita del beneficio accordato del contributo eventualmente già erogato con conseguente esercizio dell'azione di rivalsa che sarà estesa alle relative spese e alla rivalutazione della somma e agli interessi in ragione di legge.

ART. 41

LIQUIDAZIONE DI ACCONTO SUI CONTRIBUTI PROMESSI

- 1) Nel caso in cui il contributo riguardi un programma di attività o iniziative articolate secondo un calendario aventi una durata superiore a tre mesi, è con-stituito ai soggetti richiedenti, di invocare la concessione di un acconto pari al 50% del contributo già formalmente promesso a condizione che venga prodotto documentato rendiconto parziale riferito ad una spesa almeno corrispondente al 50% di quella risultante dal preventivo approvato dall'amministrazione ai fini della concessione del beneficio.
- 2) Il rendiconto parziale previsto dal precedente comma deve essere corredato della documentazione prescritta dal presente regolamento con riferimento, sotto l'aspetto formale, alla rendicontazione definitiva.
- 3) L'eventuale acconto viene erogato con provvedimento del Funzionario responsabile del servizio.

ART. 42

ALBO DEI BENEFICIARI DI FINANZIAMENTI CONTRIBUTIVI

1) In esecuzione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 è istituito presso l'Ufficio competenza una sezione dell'Albo dei soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni, sussidi e altri benefici di natura economica regolati dal presente regolamento.

2) L'albo di cui al precedente comma è riferito all'annualità dell'esercizio finanziario e deve essere aggiornato entro il 30 aprile per l'anno precedente. Copia dell'aggiornamento è trasmessa, entro la stessa data, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3) Gli adempimenti d'ufficio occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento dell'albo, limitatamente agli interventi previsti dal presente regolamento, competono al responsabile dell'ufficio sport, turismo, spettacolo e pubblica istruzione, il quale curerà, di concerto con i responsabili degli uffici comunali tenuti all'istituzione di altre sezioni dell'albo, gli adempimenti comuni.

Nell'albo saranno specificati i seguenti elementi:

- a) la generalità dei soggetti beneficiari;
- b) il codice fiscale;
- c) le finalità del contributo;
- d) l'entità dell'intervento finanziario;
- e) la disposizione legislativa e/o regolamentare in base alla quale è stato concesso il beneficio;
- f) gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento.

5) L'albo verrà depositato presso l'ufficio di segreteria dell'ente dalla data di predisposizione o di aggiornamento e fino al 31 dicembre di ogni anno e verrà lasciato alla libera visione di chiunque ne abbia interesse. Del deposito sarà data notizia con apposito avviso da affiggere all'albo comunale per 30 giorni consecutivi.

6) La visione e/o consultazione dell'albo sarà consentita nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali della legge n. 675/1996 e successive modificazioni.

A tal fine gli eventuali dati sensibili saranno annotati esclusivamente in una parte separata dell'albo che sarà tenuta riservata a cura del responsabile del servizio e sarà consentita per la visione o consultazione solo a chi risulterà autorizzato dal Garante o da specifiche disposizioni di legge o regolamento.

DISCIPLINA DELLE BORSE/ASSEGNI DI STUDIO E DI RICERCA
PREMI LETTERARI ED ARTISTICI

TITOLO A

13

B

ART. 43

**INIZIATIVE PARTICOLARI PER LA DIFESA E LO SVILUPPO
DEI VALORI CULTURALI ED ARTISTICI**

- 1) L'amministrazione comunale al fine di difendere i valori culturali e di incentivare l'impegno nello studio o l'interesse verso l'arte, nelle sue varie branche, può istituire borse di studio, premi letterari e artistici e può inoltre accordare assegni di studio e di sostegno secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 2) Per le iniziative del precedente comma sarà previsto nel bilancio di riferimento nel PEG adeguato stanziamento di spesa.

ART. 44

DISCIPLINA BORSE / ASSEGNI DI STUDIO E DI RICERCA

- 1) Le borse e/o gli assegni di studio consistono nella erogazione di una somma di denaro fissata dall'amministrazione:
 - a) per premiare studenti che si sono resi particolarmente meritevoli nella trattazione di un tema oppure nello sviluppo o nell'approfondimento di argomenti culturali e/o scientifici stabiliti dall'amministrazione;
 - b) per consentire a soggetti che versano in condizioni economiche disagiate di frequentare corsi di perfezionamento, master o altri corsi simili.
- 2) L'iniziativa di cui al precedente comma qualora il PEG contenga la definizione di titolo obiettivo e l'assegnazione delle risorse finanziarie, viene concretizzata attraverso la approvazione da parte del Dirigente responsabile del servizio, di un bando contenente i seguenti elementi:
 - specificazione dell'ammontare della borsa/assegno di studio;
 - specificazione degli studenti che possono presentare istanza in relazione al grado della scuola frequentata o al tipo di corso e ai requisiti richiesti;
 - specificazione del termine utile per presentare l'istanza;
 - divulgazione dei criteri di svolgimento e di valutazione degli elaborati, se ricorre tale evenienza;
 - fissazione dei criteri di erogazione della borsa o dell'assegno di studio;
 - ogni altra condizione che appare necessaria od utile per garantire il regolare svolgimento dell'iniziativa.
- 3) Con apposito bando di concorso aperto alla partecipazione dei soggetti, studenti e non, individuati nel bando stesso possono essere attivate iniziative per la concessione di assegni di studio o di ricerca.
- 4) Il bando di cui al precedente comma dovrà contenere gli elementi, le condizioni previste al precedente comma 2, con specificazione dei soggetti legittimati a presentare l'istanza di partecipazione.

5) Gli adempimenti previsti nei precedenti commi 2 - 3 e 4 sono relativi alla determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio, ove la Giunta, in sede di P.F.G. abbia definito gli obiettivi ed assegnato specifiche risorse, riservando ogni scelta discrezionale politica, ivi compresi gli elementi condizioni previste dal comma 4

ART. 45

COMMISSIONE DI CONSULENZA E GIUDICATRICE

- 1) Ai fini della formulazione dello schema del bando e del giudizio sugli elaborati l'amministrazione comunale si avvale di una commissione composta da cinque membri particolarmente titolati ed esperti sui temi oggetto del bando
- 2) La commissione viene costituita con determinazione del Sindaco non appena viene formalizzato l'intendimento amministrativo di attivare le procedure previste dal precedente articolo.
- 3) Ai membri della commissione compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate o rimborsate al costo di 1 litro di benzina super per ogni chilometro di percorrenza in caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto, un gettone di presenza per ogni seduta di entità pari al gettone di presenza attribuito ai Consiglieri comunali per le sedute consiliari.

ART. 46

PREMI LETTERARI - ARTISTICI - TEATRALI

- 1) L'amministrazione può istituire premi in denaro per giustificare pubblicazioni letterarie e scientifiche nonché opere artistiche e teatrali che interessano gli elementi socio - culturali che caratterizzano il Comune di Mazzara del Vallo;
- 2) L'intendimento di cui al precedente comma segue la procedura prevista dal precedente articolo 44 con riferimento alle caratteristiche del premio che s'intende istituire e delle relative condizioni che saranno esplicitate nel contesto del bando e fermo restando l'obbligo di costituire apposita commissione di consulenza e giudicatrice ai sensi dell'art. 45 del presente regolamento.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

G

ART. 47

ABROGAZIONE PRECEDENTI REGOLAMENTI

1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento per la disciplina di iniziative a carattere socio culturale e turistiche, nonché per la concessione di contributi destinati a promuovere e potenziare attività e manifestazioni sportive, culturali, teatrali, ricreative, folkloristiche e del tempo libero aventi rilevanza sociale, della procedura per la richiesta e la erogazione dei contributi destinati a società ed enti di promozione sportiva, approvato con deliberazione consiliare n. 49/CC del 12/06/1992, restando vigenti gli articoli 29 e 30 del sopra citato regolamento che sarà oggetto di eventuali adeguamenti da parte del settore competente.

ART. 48

**DISCIPLINA TRANSITORIA NELLE MORE
DELL'ESECUTIVITÀ DEL NUOVO REGOLAMENTO**

- 1) Nelle more dell'entrata in vigore del presente regolamento si considerano valide le istanze avanzate per l'ottenimento di contributi a sostegno di attività e d'iniziativa sportive, ricreative e culturali.
- 2) L'istruttoria delle istanze previste dal precedente comma viene sospesa per essere intrapresa dopo l'esecutività del presente regolamento previa richiesta di integrazione della documentazione prodotta a corredo delle istanze in relazione a quanto prescritto dalle specifiche norme del presente regolamento.

ART. 49

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione consiliare che ne disporrà l'approvazione, sarà pubblicato all'albo comunale per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione ai sensi del vigente Statuto del Comune e dell'art. 10 delle vigenti "disposizioni sulla legge in generale". Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Regolamenti del Comune.